

Codice A1414B

D.D. 18 aprile 2019, n. 275

**Croce Verde Avigliana Sant'Ambrogio. Sospensione autorizzazione al trasporto infermi con autoambulanza, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. R. n. 42/1992.**

Con determinazione dirigenziale n. 299/DB2016 del 4/05/2012 si rilasciava l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza all'Associazione di volontariato attualmente denominata "Croce Verde Avigliana Sant'Ambrogio", attualmente con sede legale ed operativa in Sant'Ambrogio di Torino (TO), C. so Moncenisio n. 82/c.

Con nota del 18/12/2018 (prot. n. 26540/A1414B del 20/12/2018), il Direttore S. C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL TO3 inoltrava agli uffici regionali gli esiti del sopralluogo effettuato il giorno 13/11/2018 presso i locali della sede legale ed operativa della "Croce Verde Avigliana Sant'Ambrogio", sita in Sant'Ambrogio di Torino (TO), C. so Moncenisio n. 82/c. La nota succitata riporta in allegato il "verbale di sopralluogo", consegnato in copia al legale rappresentante dell'Associazione succitata, in cui sono elencate varie criticità, tali da rendere la sede suddetta non rispondente alla normativa in vigore (L. R. n. 42/1992 e D.G.R. n. 45-6134 del 11/06/2007).

Sulla base dei rilievi succitati del SISP dell'ASL TO3, con nota del 10/01/2019 (prot. n. 685/A1414B), gli uffici regionali diffidavano il legale rappresentante dell'Associazione, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 10, comma 1, della L. R. n. 29.10.1992 n. 42, a rendere i locali siti in Sant'Ambrogio di Torino, C. so Moncenisio n. 82/c, idonei e conformi alla normativa regionale entro il giorno 31 marzo 2018. Ai sensi dell'art. 9 della L. R. n. 42/1992, il SISP dell'ASL TO3 avrebbe verificato se l'Associazione si sarebbe conformata alle prescrizioni della diffida.

Nel testo della diffida si precisava, tra l'altro, che: "... omissis ... ai sensi dell'art. 10 della L. R. n. 42/1992, la Direzione scrivente può disporre la temporanea sospensione dell'attività o la revoca dell'autorizzazione al trasporto infermi con autoambulanza "in caso di ripetute o gravi violazioni".

Con nota del 19/02/2019 (prot. n. 3895/A1414B) il legale rappresentante dell'Associazione succitata dichiarava agli uffici regionali di avere "... omissis ... provveduto ad operare le modifiche richieste e anche per la documentazione ambulanze abbiamo richiesto il libretto di circolazione aggiornato. Si richiede pertanto una ispezione preventiva (o definitiva) ... omissis ...".

Con nota del 12/04/2019 (prot. n. 8165/A1414B), con allegato "verbale di sopralluogo" del giorno 11 aprile 2019, il SISP dell'ASL TO3 comunicava agli uffici regionali che: "...omissis ... è stata verificata la sola ottemperanza alla prescrizione dello spostamento del locale segreteria dal deposito/garage della sede. Permangono numerose carenze strutturali descritte nel verbale allegato ... omissis ... La Struttura scrivente ritiene pertanto la sede della Croce Verde di Avigliana Sant'Ambrogio tuttora non rispondente ai dettami della normativa.".

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001;

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/08;

Visto l'art. 10, comma 1, della L. R. 42 del 29 ottobre 1992;

Vista la D.G.R. 45-6134 dell' 11/06/2007;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

*determina*

- di sospendere temporaneamente, a partire dal giorno 15 maggio 2019, l'autorizzazione dell'attività di trasporto infermi a mezzo di autoambulanza, rilasciata con determinazione dirigenziale n. 299/DB2016 del 4/05/2012, alla Associazione di volontariato attualmente denominata "Croce Verde Avigliana Sant'Ambrogio", attualmente con sede legale ed operativa in Sant'Ambrogio di Torino (TO), C. so Moncenisio n. 82/c.

- di subordinare la riattivazione dell'autorizzazione all'accertamento da parte del S.I.S.P. dell'ASL TO3 del ripristino dei requisiti tecnici ed igienico sanitari della sede legale ed operativa dell'Associazione succitata.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore  
Franca Dall'Occo

Il funzionario estensore  
Giulio Manfredi